NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
sicurezza e legalità

CITTÀ DI IMOLA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Comune di IMOLA

Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 26/03/2026

Sommario

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 4

Art. 1 - Finalità 4

Art. 2 - Oggetto e applicazione 4

Art. 3 - Attività di vigilanza 4

Art. 4 - Definizioni 5

Art. 5 - Utilizzo del volontariato - Assistenti civici 5

Art. 6 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune 6

Art. 7 - Principi generali 6

TITOLO 2 - USO E MANTENIMENTO DEI BENI COMUNI 7

Art. 8 - Comportamenti vietati 7

Art. 9 - Parcheggio e abbandono di velocipedi 8

Art. 10 - Divieto di giochi 8

Art. 11 – Divieto di bivacco ed accatonaggio e misure di tutela della fruizione degli spazi pubblici 9

Art. 12 - Campeggi ed aree attrezzate di sosta 10

Art. 13 - Distribuzione di volantini, opuscoli e altri oggetti simili 10

Art. 14 - Sgombero della neve 10

TITOLO 3 – TUTELA E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO 12

Art. 15 - Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni 12

Art. 16 - Decoro degli immobili commerciali 13

Art. 17 - Divieti a tutela del patrimonio pubblico e privato e dell'arredo urbano 13

Art. 18 - Rami e siepi 14

Art. 19 - Pulizia dei fossati 15

TITOLO 4 - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA 16

Art. 20 - Servizi, attività produttive ed edilizie rumorose. Rinvio 16

Art. 21 – Limitazione dei suoni e dei rumori 16

Art. 22 - Abitazioni private 16

Art. 23 - Divieto di rumori, suoni e schiamazzi 16

Art. 24 - Emissioni di fumo 17

Art. 25 - Artisti di strada e mestieri girovaghi 17

Art. 26 - Dispositivi acustici antifurto 18

Art. 27 - Riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante da motori a scoppio in moto durante la sosta 18

Art. 28 - Dissuasori sonori: cannoncini antistorno e cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine. Rinvio 18

Art. 29 - Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio 19

TITOLO 5 - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI 20

Art. 30 – Custodia, detenzione e tutela degli animali 20

Art. 31 - Accesso degli animali nei luoghi pubblici 21

Art. 32 - Obblighi e divieti per altri animali 21

TITOLO 6 – NORME DI TUTELA AMBIENTALE 23

Art. 33 - Divieti a tutela della flora e della fauna 23

Art. 34 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili 23

Art. 35 - Attività di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto 23

Art. 36 - Accensioni di fuochi 23

Art. 37 - Depositi esterni 24

Art. 38 - Divieto di balneazione 24

Art. 39 - Navigazione nelle acque interne del territorio comunale 24

TITOLO 7 – NORME COMUNI AI PUBBLICI ESERCIZI ED AGLI ESERCIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE 25

Art. 40 - Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro 25

Art. 41 - Attività di vendita in forma itinerante 25

TITOLO 8 – SANZIONI 26

Art. 42 - Accertamento delle violazioni e sanzioni amministrative 26

Art. 43 - Diffida amministrativa 26

TITOLO 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 27

Art. 44 - Abrogazione di norme regolamentari, modifiche legislative ed entrata in vigore 27

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1) Il Regolamento di Polizia urbana e rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e le altre norme regolamentari, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di:
   a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
   b) tutelare la convivenza civile, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la qualità della vita e dell'ambiente;
   c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo – animali, la pubblica quiete, la tranquillità delle persone e la vivibilità dei territori, sia nello svolgimento delle normali occupazioni che nel riposo;
   d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile.
2) Il presente regolamento è omogeneo sul territorio dei comuni del Nuovo Circondario Imolese che lo recepiscono, in tutti gli spazi ed aree pubbliche e in quelle private ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1) Il regolamento, per il perseguimento dei fini indicati all'art. 1, stabilisce norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
   a) utilizzo di spazi ed aree pubbliche;
   b) tutela e decoro dell'ambiente urbano;
   c) tutela della quiete pubblica e privata;
   d) mantenimento, protezione e tutela degli animali;
   e) tutela ambientale;
   f) pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali del settore alimentare e non alimentare.
2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali, dagli agenti di Polizia Locale e dai funzionari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 - Attività di vigilanza

1) Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Locale nonchè, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, da altri funzionari comunali o di enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, da funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, dalle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale, dalle guardie zoofile appartenenti ad associazioni protezionistiche ed ambientali regolarmente riconosciute. All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria così come previsto dall'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

2) In relazione ai comportamenti che determinano un danneggiamento al patrimonio pubblico, all'accertamento della violazione consegue l'obbligo, a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido, di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. Tale adempimento costituisce parte integrante del procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni amministrative accertate. Qualora il trasgressore non provveda spontaneamente entro il termine massimo di 30 giorni, ovvero immediatamente nei casi di urgenza, il Sindaco può emettere apposita ordinanza che obbliga il trasgressore ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza, l'Amministrazione può procedere d'ufficio al ripristino dello stato dei luoghi, con recupero delle spese sostenute nei confronti del trasgressore e degli obbligati in solido. Restano ferme le ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dalla normativa vigente.

Art. 4 - Definizioni

1) Sono considerati **beni comuni** tutti quei beni materiali e immateriali appartenenti alla collettività, che svolgono una funzione essenziale per l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini e per il benessere della comunità locale.

2) Rientrano tra i beni comuni, a titolo esemplificativo:

   a) il patrimonio pubblico comunale (strade, piazze, edifici, verde urbano, arredi e infrastrutture);

   b) i beni ambientali e paesaggistici di interesse collettivo (parchi, corsi d'acqua, aree naturali);

   c) i beni culturali e storici di proprietà o gestione comunale;

   d) i servizi e le risorse immateriali che garantiscono l'accesso e la fruizione collettiva (biblioteche, archivi, spazi civici).

3) Per **uso ordinario** dei beni comuni si intende la fruizione libera e generalizzata da parte della collettività, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e delle norme vigenti. L'uso ordinario, non esclusivo, dei beni comuni non è subordinato al rilascio di concessioni o autorizzazioni preventive.

4) Per **uso speciale** dei beni comuni si intende l'impiego particolare ed esclusivo degli stessi per lo svolgimento, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di natura privata. L'uso speciale dei beni comuni è sempre subordinato al rilascio di preventiva concessione o autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

5) Per **incolumità pubblica** si intende l'integrità fisica della popolazione.

6) Per **sicurezza urbana** si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

7) Per **sicurezza integrata** si intende l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

Art. 5 - Utilizzo del volontariato - Assistenti civici

1) Allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della convivenza civile, del decoro urbano e del contrasto ai fenomeni di degrado, il Comune ed il circondario favoriscono il coinvolgimento diretto dei cittadini in attività di osservazione e presidio del territorio con le modalità, nei casi e con i limiti previsti

dal quadro normativo vigente. A tal fine, gli enti possono sottoscrivere convenzioni con associazioni che, nell'ambito delle proprie specificità, intendano cooperare con la Polizia Locale per segnalare situazioni di disagio o eventi che possono disturbare la convivenza civile e la sicurezza urbana.

2) In particolare il Comune favorisce il coinvolgimento delle associazioni per il servizio degli Assistenti civici.

3) L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente volontaria, pertanto essa non costituisce in alcun modo titolo per l'ottenimento di retribuzioni di qualsivoglia natura.

Art. 6 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

1) Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del Gonfalone civico, è fatto divieto a chiunque di usare gli stemmi del Comune e del Nuovo Circondario Imolese e la denominazione degli uffici o dei servizi comunali e/o circondariali, per contraddistinguere, in qualsiasi modo, attività private.

2) L'accertamento della violazione comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450, anche la segnalazione all'Autorità giudiziaria, qualora il fatto presenti caratteri di illiceità penale, nonché la facoltà di agire in sede giudiziaria civile per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno, comunque qualificabile, che ne fosse conseguito.

Art. 7 - Principi generali

1) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonchè le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque di causare, col proprio comportamento, pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, nonchè di essere motivo di turbativa per le stesse o di renderle vittime di molestie o disturbo.

TITOLO 2 - USO E MANTENIMENTO DEI BENI COMUNI

Art. 8 - Comportamenti vietati

1) Tutti devono potere fruire liberamente dei beni comuni, come indicati nell'art. 4 del presente regolamento.

2) Sono vietati gli atti e le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con questa finalità. In particolare è vietato:

   a) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

   b) gettare oggetti accesi o accendere fuochi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

   c) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, o utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

   d) ammassare oggetti qualsiasi davanti e ai lati delle case, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad apposita autorizzazione;

   e) occupare, fuori dai casi previsti dal vigente regolamento in materia, qualsiasi area anche nella sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili, o con beni ed oggetti vari dalle dimensioni eccedenti i venti centimetri quadrati;

   f) innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando gocciolamento sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

   g) utilizzare balconi o terrazzi visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;

   h) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro, da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;

   i) collocare su finestre, balconi, terrazzi e su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, rivolti verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

   j) nei centri abitati, stendere panni all'esterno delle abitazioni, sui lati rivolti verso la pubblica via, restando consentito lo stendimento all'interno di terrazzi, logge o cortili, in modo non visibile dalla strada;

   k) segare o spaccare legna sul suolo pubblico;

   l) bagnarsi, lavarsi o eseguire altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, utilizzarle per il lavaggio di cose e animali o farne comunque un uso improprio;

   m) tosare, strigliare, lavare animali su aree pubbliche o comunque aperte al pubblico;

   n) lavare e riparare veicoli e simili sul suolo pubblico;

   o) soddisfare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;

   p) compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla pulizia o al pubblico decoro o che possono recare molestia o incomodo alle persone o, in ogni modo, essere causa di pericolo;

   q) abbandonare e/o lasciare incustoditi oggetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei

rifiuti;

r) scaricare su suolo pubblico acque o liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività private o commerciali;

s) qualsiasi altro comportamento che pregiudichi il libero e sicuro utilizzo degli spazi collettivi, o danneggi il suolo e l'ambiente, o ne pregiudichi l'igiene.

3) Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 2, lett. a), b), n), p) e r) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

4) Chiunque violi le altre disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 9 - Parcheggio e abbandono di velocipedi

1) È vietato:

a) collocare, appoggiare, legare i velocipedi a monumenti e loro barriere di protezione o ad altri elementi di arredo urbano;

b) collocare, appoggiare, legare i velocipedi a qualsiasi altra struttura, pubblica o privata, quando ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile;

c) lasciare in stato di abbandono i velocipedi, anche presso le strutture adibite a loro deposito o parcheggio.

2) Sono considerati in stato di abbandono i velocipedi, idonei alla circolazione o recuperabili per la circolazione, non utilizzati ininterrottamente per più di sessanta giorni, decorrenti dalla redazione dell'accertamento effettuato dagli agenti della Polizia Locale o da altro personale incaricato. Decorso tale termine senza aver potuto individuarne il proprietario, i velocipedi vengono rimossi da parte della società incaricata del servizio e conferiti all'ufficio oggetti rinvenuti del Comune. A tal fine è consentita l'apertura forzata di lucchetti, catene o altro sistema di fissaggio che ostacoli la rimozione degli stessi. Ogni velocipede rimosso viene fotografato per l'eventuale riconoscimento da parte del proprietario e dell'operazione viene redatto apposito verbale. I velocipedi depositati all'ufficio oggetti rinvenuti del Comune restano disponibili per un anno ai fini dell'eventuale riconoscimento e ritiro da parte dei legittimi proprietari. I mezzi possono essere ceduti a terzi o eliminati dopo un anno di deposito, attuando le normali procedure previste per gli altri oggetti ritrovati.

3) I velocipedi danneggiati e non più recuperabili, quelli non più idonei alla circolazione stradale e che rientrano nella categoria dei rifiuti, abbandonati in area pubblica o aperta al pubblico, possono essere rimossi con le modalità di cui al comma precedente, e conferiti alla società competente per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, decorsi 10 giorni dal rinvenimento.

4) L'eventuale restituzione del velocipede al legittimo proprietario è vincolata al recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione comunaleper il rinvenimento ed il recupero dello stesso.

5) Chiunque violi le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Art. 10 - Divieto di giochi

1) Sul suolo pubblico o ad uso pubblico e sulle aree aperte al pubblico, è vietato:

a) eseguire giochi con oggetti, animali o qualsiasi altra cosa, che possano creare intralcio o disturbo, procurare danni o molestie a persone o animali, deteriorare immobili o cose, costituire pericolo per sé e per gli altri;

b) utilizzare bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostri o vernici varie, inchiostro simpatico,

farina e simili, accendere e lanciare petardi, sparare mortaretti e altri simili dispositivi o artifici.

2) È possibile derogare a tali divieti in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche precedentemente autorizzate dall'Autorità comunale.

3) Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450. In tal caso si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione.

Art. 11 - Divieto di bivacco ed accatonaggio e misure di tutela della fruizione degli spazi pubblici

1) A tutela della qualità della vita, dell'ambiente è vietato:

   a) assumere qualsiasi comportamento contrario alla pubblica decenza, al decoro urbano o che rechi molestia anche ad un singolo individuo;

   b) occupare abusivamente spazi pubblici o ad utilizzo collettivo;

   c) bivaccare, abbandonare rifiuti, soggiornare nei portici, nelle strade, sui marciapiedi, nelle piazze, nei giardini, parchi ed aree verdi e in altri luoghi pubblici o comunque ad utilizzo collettivo in modo contrario al pubblico decoro o recando intralcio e disturbo, o ostruendo soglie di ingresso;

   d) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla pulizia e al decoro dei luoghi;

   e) raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti ed attirandone l'attenzione o assumere comportamenti che, pur non integrando necessariamente atti osceni, risultino contrari al senso comune di dignità, decenza e rispetto degli spazi pubblici, arrecando offesa o disagio alla collettività;

   f) avvicinarsi ai veicoli in circolazione o in sosta, su tutte le strade ed aree pubbliche, al fine di proporre servizi di lavaggio dei vetri, pulizia, vendita di beni, distribuzione di materiale o qualsiasi altra attività.

2) Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12, chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1, lett. a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

3) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, chiunque violi le altre disposizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

4) Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto.

5) In applicazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 e ss.mm.ii., nell'allegato A) al presente regolamento sono individuate le aree urbane nelle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 9.

6) Nelle aree urbane indicate nell'allegato A) del presente regolamento chiunque ponga in essere condotte che ne impediscano l'accessibilità e la libera fruizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 9, comma 1, del citato D.L. n. 14/2017. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 del citato D.L. n. 14/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

7) Nelle aree urbane indicate nell'allegato A) del presente regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale, il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei responsabili delle seguenti violazioni:

   - ubriachezza molesta (art. 688 C.P.);

- atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 C.P.);
- violazioni in materia di commercio su aree pubbliche (art. 29 del D.Lgs. n. 114/1998);
- esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e guardiamacchine (art. 7, comma 15-bis, del D.Lgs. n. 285/1992).

Art. 12 - Campeggi ed aree attrezzate di sosta

1) In occasione di manifestazioni di grande richiamo di pubblico, enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi possono allestire campeggi, presentando segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune, dichiarando i requisiti previsti dalla L.R. n. 16 del 28/07/2004 e ss.mm.ii.
2) Chiunque violi le disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36 della suddetta Legge Regionale e ss.mm.ii.

Art. 13 - Distribuzione di volantini, opuscoli e altri oggetti simili

1) A tutela del decoro urbano, nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo e la loro collocazione sui veicoli in sosta.
2) La distribuzione di opuscoli, volantini ed altri materiali divulgativi è consentita esclusivamente mediante consegna individuale a mano alle persone ovvero tramite prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è subordinata a preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale con specifico provvedimento.
3) La distribuzione di volantini è consentita, in deroga alle ordinarie modalità, quando ricorrano motivi di pubblico interesse in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di amministrazioni pubbliche, nonché da parte di enti pubblici o soggetti gestori di servizi pubblici, previa comunicazione all'ufficio competente, al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla collettività.
4) I soggetti che commissionano la distribuzione di materiale pubblicitario mediante volantini, opuscoli o altri strumenti divulgativi rispondono in solido delle violazioni commesse qualora non vigilino affinché la diffusione avvenga nel rispetto delle modalità stabilite dai commi 1 e 2.
5) Chiunque violi le disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 14 - Sgombero della neve

1) I proprietari di stabili ed edifici, gli amministratori e gli eventuali conduttori, nonché chiunque ne abbia il possesso a qualsiasi titolo, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio presenti su tetti, gronde, balconi o terrazzi, qualora l'accumulo, per peso o consistenza, possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o per la sicurezza delle cose sottostanti, adottando tutte le cautele necessarie. Durante le operazioni di rimozione della neve e del ghiaccio da tetti, gronde, balconi o terrazzi, nonché nell'attesa di procedere a tali attività, qualora l'accumulo possa costituire pericolo di caduta, i soggetti obbligati devono delimitare e segnalare in modo visibile le aree sottostanti potenzialmente interessate, adottando tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e osservando le disposizioni eventualmente impartite dall'Autorità comunale.
2) I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, rimuovendo i rami eventualmente danneggiati dalla neve, sia quelli che, pur danneggiati, restano appesi alla pianta, sia quelli che cadono su suolo privato o su suolo pubblico.

3) Per la sicurezza delle persone, i proprietari o gli utilizzatori a qualsiasi titolo degli edifici frontisti hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i marciapiedi e i passaggi pedonali posti davanti agli ingressi di edifici e negozi, provvedendo altresì con idoneo materiale ad eliminare il pericolo di scivolamento e di cadute.

4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi verso la proprietà privata, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

5) In ogni caso di sgombero di neve, è vietato depositare o spargere la stessa risultante dallo sgombero sui marciapiedi, sulle strade e, in generale, nei luoghi pubblici destinati al transito di veicoli e pedoni, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità delle persone.

6) E' vietato scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.

7) I proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, devono segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ed impedire l'accesso con transenne o altre simili modalità.

8) Chiunque violi le disposizioni previste dal comma dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

9) Chiunque violi le disposizioni previste dagli altri commi del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

TITOLO 3 – TUTELA E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 15 - Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

1) I proprietari di fabbricati sono tenuti a mantenerli in buono stato di conservazione, al fine di garantire la pubblica incolumità**.**

2) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici devono provvedere alla decorosa manutenzione e alla periodica pulizia delle facciate ed aggetti di facciata degli edifici, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne, delle inferriate dei giardini e di qualsiasi recinzione dei medesimi. Gli stessi devono eseguire le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, restaurare intonaci e ritinteggiare gli edifici al bisogno o quando l'Autorità comunale ne ravvisi la necessità.

3) I proprietari o i possessori a qualunque titolo di edifici civili, industriali o rurali, o altre costruzioni che risultino disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzate, devono chiudere tutte le zone di accesso all'immobile in modo tale da impedire o rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione e di occupazione da parte di terzi, ed assicurare a tale fine idonee forme di vigilanza.

4) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare la caduta irregolare dell'acqua piovana. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate tramite grondaie e pluviali debitamente installati e i cui eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla regolare pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere compiute da ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

6) Le suddette ditte, durante lo svolgimento dell'attività di pulizia e spurgo, hanno l'obbligo di:

   a) attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni indicate nell'autorizzazione;

   b) rispettare gli orari stabiliti dal regolamento comunale delle attività rumorose vigente, salvo per casi urgenti e di forza maggiore, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.

7) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici, nonché gli utilizzatori a qualsiasi titolo, devono provvedere alla pulizia e alla manutenzione delle aree cortilive e delle aree verdi private, inclusi gli spazi condominiali.

8) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, che devono risultare chiaramente visibili dalla pubblica via.

9) I ponteggi e le paratie di cantiere in genere, se sistemate in prossimità di un portico e qualora le condizioni tecniche lo consentano, devono essere realizzate con materiale che permetta la visione all'interno del portico stesso.

10) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che vantano un diritto reale di godimento su coperture o tombamenti di canali e pubbliche fogne, anche se collocati all'interno di cavedi nel centro storico, sono tenuti a mantenerli costantemente sgombri da rifiuti o materiali di qualsiasi genere. È altresì obbligatorio garantire l'accesso al Comune e/o alle imprese da esso incaricate per l'esecuzione di ispezioni e interventi di manutenzione sui manufatti idraulici interessati.

11) Fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di aree private non edificate, cortili o terreni incolti, sono tenuti a mantenerli costantemente puliti e sgombri da rifiuti, sterpaglie e vegetazione spontanea, nonché ad eliminare eventuali ristagni di acqua, al fine di prevenire rischi igienico-sanitari, pericoli per la circolazione e comunque situazioni di degrado urbano. E' vietato utilizzare eventuali terreni e/o lotti liberi come deposito di materiale a cielo aperto.

12) Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione

comunale, su proposta motivata dei competenti uffici, può intimare al proprietario di adempiere, mediante diffida e successiva ordinanza, entro il termine di 30 giorni dalla notifica. In caso di inottemperanza si potrà procedere all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

13) Nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada, dal suo Regolamento di esecuzione e dal D. Lgs. n. 81/2008, chiunque sia autorizzato a compiere lavori ed eseguire depositi sul suolo pubblico, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di legge e di regolamento in materia, deve provvedere a transennare le aree oggetto dei lavori e dei depositi, segnalandole con strisce bianche e rosse collocate ad un'altezza dal suolo compresa fra i 70 e i 170 centimetri. Di notte, e quando di giorno vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità, lo sbarramento deve essere illuminato con apposite lanterne a luce rossa.

14) Chiunque violi le disposizioni previste dai commi 1 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

15) Chiunque violi le disposizioni previste dagli altri commi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 16 - Decoro degli immobili commerciali

1) All'interno del centro storico, i proprietari di immobili commerciali non occupati o temporaneamente non affittati e i soggetti gestori degli esercizi, le cui attività non siano ancora avviate o risultino temporaneamente sospese, hanno l'obbligo di custodire e mantenere gli immobili in uno stato tale da preservare il decoro pubblico e da prevenire situazioni di degrado anche mediante le seguenti attività:

   a) mantenere puliti gli ingressi all'immobile; in particolare le serrande, le vetrine e gli spazi compresi tra le vetrine e le serrande, specialmente nel caso in cui siano a maglie, anche mediante posizionamento di adeguata tamponatura antistante la chiusura del serramento;

   b) mantenere puliti gli interni degli immobili che presentino affacci visibili dall'esterno (vetrine, finestrature, ecc) anche mediante posizionamento di tamponature tali da preservare la bellezza e la qualità ambientale dello spazio cittadino;

   c) rimuovere eventuali manifesti, volantini, avvisi vari e fogli di giornale, affissi sui muri, sulle vetrine e sulle serrande di pertinenza dell'immobile, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita dell'immobile;

   d) rimuovere l'impiantistica inutilizzata (insegne luminose, faretti esterni, insegne d'esercizio, fili elettrici, ecc.) e mantenere in buono stato quella esistente e che si intende riutilizzare;

   e) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.

2) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

Art. 17 - Divieti a tutela del patrimonio pubblico e privato e dell'arredo urbano

1) Chiunque è tenuto al rispetto dei beni che, per la collettività, hanno un valore culturale, storico, artistico e religioso.

2) Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 del Codice Penale, è vietato, al fine di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto del decoro cittadino, deturpare, danneggiare o imbrattare in qualsiasi modo beni e strutture presenti sul territorio comunale.

3) In casi urgenti, per motivi di ordine, di decoro e di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore. Qualsiasi ulteriore intervento per ristabilire l'intonaco dei muri, le tinte e in genere le superfici dei manufatti rimane

a carico della proprietà.

4) In caso di deturpamento di muri o superfici, qualora i proprietari o chiunque abbia disponibilità dell'immobile non provvedano tempestivamente al ripristino delle superfici deturpate, l'operazione potrà essere eseguita direttamente dall'autorità comunale, anche tramite soggetto incaricato.

5) I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

6) E' inoltre vietato:

   a) manomettere o danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico e le attrezzature o gli impianti sovrastanti o sottostanti, salvo che per interventi manutentivi eseguiti da soggetti autorizzati;

   b) ostruire o alterare il corso naturale delle acque nei fossati, nei canali o nei laghetti eventualmente presenti sul territorio comunale, così come introdurvi materiali solidi o liquidi, né scaricarvi rifiuti o sostanze di qualsiasi tipo;

   c) danneggiare la pavimentazione stradale, inquinare le acque pubbliche di superficie e le acque di falda;

   d) salire o arrampicarsi su monumenti, pali dell'illuminazione pubblica, alberi, arredi, incluse mura perimetrali e/o di protezione di impianti o edifici, segnaletica stradale, cancelli e inferriate ed altri beni pubblici o privati, legarsi o incatenarsi ad essi;

   e) rimuovere, manomettere, danneggiare o fare un uso improprio di sedili, panchine, rastrelliere, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

   f) collocare, affiggere o appendere qualsiasi cosa su beni pubblici e sulle altrui proprietà, se non autorizzati;

   g) collocare, affiggere o appendere, direttamente o mediante terze persone incaricate, su pali dell'illuminazione pubblica, segnali stradali, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;

   h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia un'età superiore a 14 anni;

   i) spostare, manomettere, rompere o imbrattare i contenitori dei rifiuti.

7) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque violi il comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450 e all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

8) Chiunque violi le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

Art. 18 - Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla strada e alle sue pertinenze, a cura dei proprietari o locatari. Analogamente i proprietari o conduttori di terreni devono impedire, effettuando le dovute potature e\o falciature, che la crescita della vegetazione (alberi, siepi, arbusti e piante di qualsiasi tipo) nei terreni di loro proprietà limiti la visibilità, oscuri l'illuminazione pubblica e metta a pregiudizio la sicurezza delle strade pubbliche.

2) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei

soggetti di cui al comma 1.

3) Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione comunale, su proposta motivata dei competenti uffici può intimare, mediante diffida e successiva ordinanza, al proprietario di adempiere entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

4) In caso di inottemperanza si potrà procedere all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

5) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

Art. 19 - Pulizia dei fossati

1) Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada in materia di deflusso delle acque sulle strade, ai proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali, con le strade provinciali e le vicinali di uso pubblico è fatto obbligo di provvedere, almeno due volte l'anno, alla pulizia dei fossi di scolo, i canali di sgrondo, la pulizia degli imbocchi intubati e dei tratti tombati, alla rimozione dei rifiuti ed al mantenimento delle quote di scorrimento dei reflui, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, possano impedire il naturale deflusso delle acque meteoriche, con possibilità di arrecare danni ai fondi e alle colture confinanti.

2) Ai proprietari di fondi non direttamente confinanti con le strade (c.d. 'fondi a monte') è fatto obbligo di provvedere ad adeguata regimentazione delle acque meteoriche affinché, a seguito di abbondanti precipitazioni atmosferiche, i terreni e le vie sottostanti ('a valle') non siano invasi dall'acqua o da altri materiali.

3) I fondi confinanti con le strade comunali e vicinali devono essere arati e coltivati alla distanza minima di cm. 100 (cento) dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe e favorire la manutenzione dei fossi utilizzando l'area privata. Il frontista deve poi attenersi ai dettami del Codice della strada che prevede fasce di rispetto per le piantagioni.

4) La predetta fascia di terreno non dovrà essere arata, ma mantenuta "non coltivata" ed "inerbita".

5) Le operazioni di aratura dei terreni laterali alle strade sopradette devono essere condotte ed eseguite in modo da non modificare i livelli e le quote dei terreni stessi rispetto alla strada.

6) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 150. La sanzione sarà proporzionale alla lunghezza del tratto interessato: una sanzione ogni 50 (cinquanta) metri o frazione di questa misura.

TITOLO 4 - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 20 - Servizi, attività produttive ed edilizie rumorose. Rinvio

1) Per i servizi, le attività produttive ed edilizie e, in genere, per ogni attività temporanea che comporti l'impiego di sorgenti sonore o rumorose, si rinvia alla DGR n. 1197/2020 del 21/09/2020 e alle disposizioni contenute nei singoli specifici regolamenti comunali vigenti.

Art. 21 – Limitazione dei suoni e dei rumori

1) I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi in modo continuativo all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 8.00.
2) I soggetti indicati al comma precedente devono vigilare affinchè, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3) Le manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate o comunque svolte in base alla legge da soggetto in esercizio d'impresa sono soggette ai limiti delle autorizzazioni e/o delle leggi vigenti.
4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Art. 22 - Abitazioni private

1) Chiunque faccia uso, all'interno di un edificio pubblico o privato, di strumenti musicali o di diffusione sonora fonti di molestie e disturbi, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
2) Non sono, comunque, consentiti rumori o emissioni sonore molesti od incomodi al vicinato tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 7.00, salvo il caso di insonorizzazione dello strumento o del locale in cui i rumori vengono prodotti.
3) Per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, si rinvia alle disposizioni contenute nei singoli specifici regolamenti comunali vigenti.
4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 150 e all'immediata cessazione dell'attività non consentita.

Art. 23 - Divieto di rumori, suoni e schiamazzi

1) Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché in altre disposizioni comunali, chiunque deve evitare che il proprio comportamento, nei luoghi pubblici o privati, possa disturbare la quiete pubblica o la tranquillità delle persone. In particolare è vietato:
   a) emettere canti, grida, schiamazzi, o produrre altre emissioni sonore che possano arrecare disturbo o molestia nelle strade, nelle piazze e negli spazi pubblici in genere;
   b) utilizzare negli spazi ed aree pubbliche qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altro suono, dalle ore 22.00 alle ore 9.00, salvo in caso di specifica autorizzazione. Negli altri orari è

vietato l'uso di strumenti idonei a produrre musica o altri suoni, amplificati o tali da recare disturbo, salvo espressa autorizzazione;

c) praticare attività di gioco o ricreative rumorose, tra le ore 24.00 e le ore 9.00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di specifica autorizzazione.

2) Chiunque, all'esterno dei locali di ritrovo, detenga giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogiochi e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dalle ore 22.00 alle ore 9.00 di tutti i giorni, feriali e festivi.

3) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

Art. 24 - Emissioni di fumo

1) Nei condomini e negli spazi comuni a diverse abitazioni, indipendentemente dalle prescrizioni contenute nell'eventuale regolamento condominiale, sia assembleare che contrattuale, è vietato produrre polvere, vapori o fumo in misura molesta, emanare odori nauseanti e compiere altre operazioni che rechino turbativa o danno al vicinato.

2) Nei cantieri è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo che provochino emissione di fumo.

3) Chiunque violi le disposizioni di cui al primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

4) Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

Art. 25 - Artisti di strada e mestieri girovaghi

1) Per artisti di strada e mestieri girovaghi si intende chi svolge un'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea o analoghe strutture, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è rimesso alla libera offerta dello spettatore. I soggetti che svolgono queste attività non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 773/1931 - T.U.L.P.S.

2) Gli artisti di strada e chi pratica un mestiere girovago, possono esercitare le loro attività solo sulle aree destinate alla circolazione pedonale e alle seguenti condizioni:

a) orario di svolgimento: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00;

b) salvo diversa autorizzazione, nella stessa giornata e per ciascun artista o gruppo di artisti, l'esercizio dell'arte di strada è consentito per un massimo di 2 ore continuative;

c) senza strumenti di amplificazione;

d) garantendo il rispetto delle disposizioni per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale e la pulizia ed il decoro dei luoghi;

e) senza coinvolgimento diretto di animali nella propria attività;

f) senza speculare sull'altrui credulità o pregiudizio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili);

g) senza forme di accattonaggio;

h) senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione. L'eventuale compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore.

3) L'Amministrazione comunale può stabilire, anche in deroga, diversi orari o prescrizioni per lo svolgimento delle attività, in relazione alla stagione, al luogo, ad altri eventi concomitanti o alla

particolarità dell'attività.

4) L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di vietare temporaneamente l'esercizio dell'arte di strada e mestieri girovaghi ove lo richiedano sopraggiunte esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, o ragioni ostative contingenti di altra natura.

5) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

Art. 26 - Dispositivi acustici antifurto

1) Nel caso in cui si verifichino condizioni anomale di funzionamento dei dispositivi antifurto installati nei veicoli o negli edifici, che creino disagio alla collettività con emissione sonore per un periodo complessivo superiore a 15 minuti e non sia possibile rintracciare prontamente il proprietario o l'utilizzatore dell'immobile o del veicolo, deve essere richiesto l'intervento di personale in grado di disattivarlo (es: tecnico, Vigili del Fuoco) e, nel caso di veicoli, può esserne disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia. Le spese per la disattivazione, per il traino e per la custodia sono poste a carico del trasgressore.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Il proprietario o l'utilizzatore dell'immobile o del veicolo che non sia in grado di far cessare le emissioni sonore dei dispositivi antifurto entro il termine di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

4) Chiunque violi le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Art. 27 - Riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante da motori a scoppio in moto durante la sosta

1) Fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada) e successive modifiche, i conducenti dei veicoli devono spegnere il motore durante qualsiasi sospensione della marcia per ragioni non legate alla dinamica della circolazione.

2) Quanto sopra relativamente ad ogni spazio privato o pubblico compreso nel territorio comunale e durante tutto l'arco delle 24 ore giornaliere.

3) Dall'obbligo di cui sopra sono escluse:

   a) le macchine operatrici, i mezzi d'opera, le macchine agricole e i veicoli speciali e di pubblica utilità, per il solo tempo necessario all'utilizzo delle apparecchiature che richiedono l'ausilio del motore acceso;

   b) i veicoli all'interno di officine meccaniche, centri revisione e simili, muniti di specifiche apparecchiature per lo scarico dei fumi;

   c) i veicoli di polizia e di soccorso.

4) Fatta salva la sanzione prevista dall'art. 157 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Art. 28 - Dissuasori sonori: cannoncini antistorno e cannoni ad onde d'urto per

la difesa antigrandine. Rinvio

1) Per l'utilizzo di dissuasori sonori, quali cannoncini antistorno e cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine si rinvia a quanto disciplinato con Delibera della Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020 o dai singoli specifici regolamenti comunali vigenti.

Art. 29 - Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio

1) Ferma restando l'applicazione delle specifiche norme, qualora la fattispecie costituisca reato, sul territorio comunale è vietato, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione comunale, far esplodere articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli aventi un livello di rumorosità trascurabile (Cat. F1 ed F2 di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 123/2015).

2) E' sempre fatto obbligo ai proprietari/possessori di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga, esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento.

2) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

TITOLO 5 - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 30 – Custodia, detenzione e tutela degli animali

1) Chiunque detiene animali, indipendentemente dalla razza o dalla specie, è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie affinché non causino disturbo, molestia, paura o danni a persone e cose, garantendone sempre la corretta custodia e impedendo che possano oltrepassare incustoditi le recinzioni.

2) Fatto salvo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti e dai singoli specifici regolamenti comunali, i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di garantirne salute, benessere e sicurezza, assicurando cure veterinarie, alimentazione adeguata, condizioni igieniche e una custodia rispettosa. In particolare devono:

   a) tenere il cane in condizioni idonee e sicure;

   b) fornire cibo adeguato alla taglia, età e stato di salute e garantire acqua fresca e pulita sempre disponibile;

   c) effettuare vaccinazioni obbligatorie, somministrare profilassi antiparassitarie, garantire visite veterinarie periodiche e cure in caso di malattia;

   d) garantire movimento quotidiano e attività motoria, socializzazione e stimoli ambientali per evitare stress e sofferenza;

   e) mantenere spazi e accessori puliti.

3) Qualora i cani vengano detenuti, anche temporaneamente, all'interno di recinti o box, tali strutture devono essere sicure, solide, ben dimensionate e devono garantire protezione dagli agenti atmosferici, ventilazione, igiene e libertà di movimento. In particolare:

   a) la struttura deve prevedere il drenaggio al fine di impedire ristagni di acqua;

   b) la struttura deve essere adeguata alla taglia del cane e, comunque, deve avere una superficie minima non inferiore a 9 mq.;

   c) la recinzione deve avere un'altezza adeguata alla capacità di contenimento dell'animale e deve essere realizzata in modo da impedirne la fuga anche attraverso scavi al di sotto di essa;

   d) la cuccia deve essere dimensionata alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane e deve garantire adeguato comfort e riparo dagli agenti atmosferici, deve essere sopraelevata dal terreno di almeno cm. 10, coibentata e costituita da materiale facilmente lavabile e disinfettabile;

   e) deve essere prevista una parte ombreggiata con tettoie di dimensioni almeno doppie rispetto alla grandezza della cuccia;

   f) la pavimentazione, almeno in parte, deve essere costituita da materiale non assorbente, facilmente lavabile e disinfettabile;

   g) ogni recinto o box non può contenere più di due cani adulti più eventuali cuccioli, ogni cane adulto in più richiede un aumento della superficie di almeno 3 mq.

4) Nei luoghi e nei locali privati aperti, l'accesso ai quali non sia impedito a terzi, a garanzia di questi la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno a cura del proprietario o dell'utilizzatore.

5) È vietato detenere cani, gatti o altri animali da affezione su terrazzi, balconi o in luoghi chiusi per un periodo tale da arrecare loro sofferenza o compromettere il loro benessere. Tali spazi devono essere mantenuti costantemente puliti dalle deiezioni degli animali e devono essere adottate tutte le misure necessarie affinché queste non possano cadere o defluire nei piani sottostanti.

6) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 31 - Accesso degli animali nei luoghi pubblici

1) Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un animale, a prescindere dalla razza o dalla specie, deve garantirne la custodia continua nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, assicurandosi che non provochi disturbo, molestia, paura a persone o ad altri animali, né danni a cose o a persone.
2) Su tutti i mezzi di trasporto pubblico possono essere trasportati "animali da affezione" accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo nel rispetto delle vigenti norme di legge, avendo cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo agli altri passeggeri o danno alla vettura. Per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, i gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in appositi contenitori. Non possono essere trasportati animali appartenenti a specie selvatiche.
3) Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo secondo le modalità indicate nei successivi commi, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, ad esclusione di particolari aree, come le aree giochi per bambini, segnalate con appositi cartelli di divieto.
4) A tutela dell'igiene e del decoro urbano, il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un cane, ad esclusione di quelli per la guida di non vedenti e da essi accompagnati, deve portare a seguito idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni canine sia solide sia liquide. Nello specifico devono avere al seguito almeno un sacchetto impermeabile monouso e una bottiglia d'acqua priva di sostanze chimiche o di detergenti. L'obbligo di pulizia delle deiezioni canine sia solide sia liquide si applica alle aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti, sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonchè a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi e vetrine.
5) Fatte salve le aree per cani individuate dal Comune, ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico e, ove sia necessario in caso di potenziale pericolo derivante dal comportamento o dalla razza dell'animale, di avere con sé apposita museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di necessità.
6) Nelle aree dedicate allo sgambamento e socializzazione dei cani, individuate all'interno di parchi ed aree verdi con apposita segnaletica, i cani possono muoversi liberamente sotto la responsabilità degli accompagnatori.
7) I cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali con le modalità di cui al comma 5, fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per particolari tipologie di esercizi e ad eccezione delle attività commerciali il cui accesso è vietato da apposita segnalazione da parte del gestore.
8) E' vietato l'utilizzo di animali ai fini della pratica dell'accattonaggio.
9) Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani delle forze armate e degli organi di polizia, quando sono utilizzati per servizio, e i cani da pastore e da caccia quando sono utilizzati rispettivamente per la guardia dei greggi o delle mandrie e per l'attività venatoria o per i piani di controllo.
10) Nelle aree pubbliche e di uso pubblico è vietato tosare, ferrare, strigliare o lavare animali.
11) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

Art. 32 - Obblighi e divieti per altri animali

1) Al fine di contenere l'incremento delle colonie di piccioni e colombi urbani, per salvaguardarne la salute, per tutelare le condizioni igienico sanitarie ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare, anche saltuariamente, alimenti a piccioni e colombi allo stato libero ad eccezione dei casi in cui detta somministrazione sia connessa all'effettuazione di interventi realizzati dalla pubblica amministrazione rivolti al contenimento numerico degli animali stessi;

b) il proprietario, l'amministratore o chiunque abbia la disponibilità di edifici è tenuto a verificare se negli stessi vi sia la presenza di colonie; in caso di presenza di colonie di piccioni o colombi, nidificanti o non, dovranno effettuare interventi atti a rendere inaccessibili, con griglie o reti od altro, cornicioni, sottotetti ed altri luoghi di sosta o nidificazione;

c) è fatto obbligo ai proprietari di edifici di rimuovere il guano di piccioni e colombi dalle loro proprietà, nonché di effettuare operazioni di sanificazione e disinfezione delle aree interessate.

TITOLO 6 – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 33 - Divieti a tutela della flora e della fauna

1) Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati e nelle aree verdi pubbliche in genere, è vietato:
   a) tagliare, estirpare, danneggiare la vegetazione;
   b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale, sia migrante;
   c) transitare e/o sostare con veicoli sui siti erbosi delle suddette aree in quanto non destinate alla circolazione, fatta eccezione per i veicoli utilizzati per interventi manutentivi;
   d) calpestare le aiuole;
   e) calpestare i siti erbosi ove vietato con ordinanza comunale e relativa segnaletica;
   f) gettare rifiuti, bottiglie, lattine o altro fuori degli appositi contenitori.
2) Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 34 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruite o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

Art. 35 - Attività di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1) Chi vernicia porte, finestre e cancellate o imbianca facciate o muri di recinzione, deve predisporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2) E' vietato eseguire all'aperto attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza utilizzare impianti idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3) Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua), in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

Art. 36 - Accensioni di fuochi

1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 256 bis del Codice dell'ambiente (D. Lgs. n. 152 del 2006), è vietato accendere fuochi nel territorio comunale e bruciare materiali di qualsiasi tipo, durante il periodo previsto dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti
2) E' fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari previsti dall'autorità competente con specifiche

disposizioni.

3) L'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche o di uso pubblico è consentito soltanto nelle aree autorizzate o in aree appositamente attrezzate a tal fine o all'interno di manifestazioni regolarmente autorizzate.

4) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dai luoghi indicati dall'art. 59, comma 2 del TULPS, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni. E' sempre vietato bruciare i materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

5) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo tale da creare disturbo o ristagno dello stesso a livelli del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

6) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

Art. 37 - Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, deve essere evitato l'accatastamento all'esterno degli pneumatici stessi al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno. Nelle more dello smaltimento, è fatto obbligo effettuare una idonea copertura degli pneumatici al fine di impedire tale raccolta ed evitare ristagni di acqua piovana, nonché opportuni trattamenti per evitare la proliferazione di insetti nocivi.

2) E' vietato tenere scoperti contenitori di ogni forma, natura e dimensione nei quali possa raccogliersi e ristagnare l'acqua piovana o dove sia appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

Art. 38 - Divieto di balneazione

1) E' vietata la balneazione nei fiumi, torrenti, canali, laghetti e altro all'interno dei centri abitati.

2) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

Art. 39 - Navigazione nelle acque interne del territorio comunale

1) Nelle acque interne navigabili, nel territorio comunale, è consentita la navigazione da diporto esclusivamente a remi o a motore elettrico.

2) La navigazione è comunque vietata nei periodi di piena dei fiumi e non può essere ripresa sino alla cessazione della piena medesima o in relazione a specifica disposizione dell'Autorità competente.

3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

TITOLO 7 – NORME COMUNI AI PUBBLICI ESERCIZI ED AGLI ESERCIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE

Art. 40 - Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro

1) Al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, in specifici orari ed in dettagliate zone opportunamente individuate da disposizioni dell'Autorità competente nel territorio comunale, può essere vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.
2) Al fine di garantire il mantenimento della qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, l'Amministrazione comunale con apposito atto può individuare le aree urbane ove è vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00.
3) E' altresì vietato l'abbandono in qualsiasi luogo aperto al pubblico di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili. I gestori degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.
4) I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico occupato e nelle immediate vicinanze di esso.
5) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 450.
6) Chiunque violi le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 41 - Attività di vendita in forma itinerante

1) L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso di specifica autorizzazione.
2) Il commercio itinerante in qualsiasi forma e modalità è sempre vietato:
   a) nelle zone del territorio comunale di particolare interesse storico artistico e ambientale;
   b) nelle aree del territorio comunale dettagliatamente individuate da specifiche disposizioni;
   c) ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole, dovunque essi siano;
   d) nelle giornate di mercato all'interno delle aree mercatali e in un raggio di mt. 500 dalle stesse.
3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal D. Lgs. n. 114/1998.

TITOLO 8 – SANZIONI

Art. 42 - Accertamento delle violazioni e sanzioni amministrative

1) Qualsiasi violazione alle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo le disposizioni della legge n. 689/1981 e dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

2) La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del presente regolamento, è graduata in base alla gravità della violazione e disciplinata dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo i limiti edittali in esso previsti ed il relativo importo è calcolato in base a quanto disposto all'art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981.

3) Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 689/1981, la Giunta Comunale può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, entro i limiti minimi e massimi edittali della sanzione, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso art. 16.

4) Per qualsiasi violazione che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa della confisca si procede al sequestro amministrativo secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 20 della legge n. 689/1981. Il regolamento individua le violazioni per le quali è prevista la confisca amministrativa e le violazioni per le quali sono previste misure interdittive.

5) Quando l'Amministrazione comunale, per perseguire finalità ed obiettivi del presente regolamento, interviene in sostituzione del responsabile della violazione, potrà procedere nei confronti dello stesso al recupero anche coattivo di tutte le spese e gli oneri sostenuti.

6) In caso di esercizio di attività non consentita dal presente r egolamento, il trasgressore ha l'obbligo di sospendere o cessare immediatamente l'attività.

7) Se l'attività è soggetta ad autorizzazione o permesso, essa potrà riprendere solo dopo il rilascio dell'autorizzazione.

8) Per le violazioni di una delle disposizioni del presente regolamento che prevedano le sanzioni accessorie del ripristino dello stato dei luoghi e/o la rimozione delle opere abusive, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento intimando al trasgressore tale obbligo. Nel caso di non ottemperanza, l'Amministrazione potrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere, a spese dell'interessato.

Art. 43 - Diffida amministrativa

1) Nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la "diffida amministrativa", così come disciplinata all'art. 7-bis della L.R. n. 21/1984.

2) La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, a chi era tenuto alla sorveglianza e all'eventuale responsabile in solido, prima della contestazione della violazione, al fine di sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui all'art. 13 della legge n. 689/81.

TITOLO 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 - Abrogazione di norme regolamentari, modifiche legislative ed entrata in vigore

1) All'entrata in vigore del presente regolamento, saranno abrogate le norme regolamentari in materia di polizia urbana e rurale precedentemente emesse.
2) Eventuali modifiche disposte con legge dello Stato o della Regione Emilia Romagna nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
3) Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.